

**CAPITANERIA DI PORTO
PESCARA**

ORDINANZA N. 22/89
E SUCCESSIVE MODIFICHE

**NORME CONCERNENTI
IL REGOLAMENTO DEL
PORTO TURISTICO
DI PESCARA**

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

Ordinanza n.22/89

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pescara;

VISTA la propria autorizzazione in data odierna con la quale è stata concessa l'agibilità di parte delle strutture e delle opere a mare facenti parte del complesso "Porto Turistico Marina di Pescara";

RITENUTO NECESSARIO emanare norme regolamentari che disciplinano tutte le attività che si svolgono nel porto turistico e, perciò, a salvaguardia della sicurezza delle operazioni in genere;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1164, 1174, 1231 e 1255, del Codice della Navigazione, 59 del relativo Regolamento di Esecuzione e 39 -2° e 3° comma della Legge 11.02.71 n.50, e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo a far data da quella odierna, l'unito "Regolamento del Porto Turistico Marina di Pescara".

Art. 2

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e ove ricorra a norma dell'art. 39 della Legge 11.02.71 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il sistema sanzionatorio introdotto dalla Legge 24.11.81 n.689 e successive modificazioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato penalmente perseguibile.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Pescara, li 2 maggio 1989

IL COMANDANTE
F.to C.F. (CP) Salvatore SCHIANO LOMORIELLO

REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI PESCARA 1989

Art. 1

Sfera di applicazione. Il presente Regolamento vincola tutti coloro che utilizzino, a qualsiasi titolo, beni ed infrastrutture che, comunemente, incidono nell'ambito della concessione demaniale.

Art. 2

Modifiche al Regolamento. L'Ente concessionario potrà in ogni momento, con propria deliberazione proporre all'Autorità Marittima, modifiche od aggiornamenti al presente Regolamento ai fini di una miglior gestione, esercizio ed uso del Porto Turistico.

Art. 3

Rapporti con l'Autorità Marittima. I rapporti con l'Amministrazione della Marina Mercantile, o con gli altri organi dello Stato interessati, possono essere intrattenuti solo dall'Ente Concessionario e, per quanto riguarda i servizi e le attività che si svolgono nell'ambito portuale, dalla Direzione del Porto.

Art. 4

Obblighi dell'Azienda Speciale. L'Azienda Speciale titolare della concessione demaniale, è tenuta a garantire lo svolgimento e la piena funzionalità dei seguenti servizi:

- a) pulizia dello specchio acqueo;
- b) pulizia dei pontili e delle banchine, nonché raccolta dei rifiuti;
- c) servizi antincendio ed antinquinamento, secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- d) diritto all'ormeggio dei natanti;
- e) servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici e loro manutenzione;
- f) illuminazione del porto;
- g) segnalamenti marittimi;
- h) servizio di sorveglianza nell'ambito della concessione demaniale;
- i) assistenza radiotelefonica di cui al successivo art. 39 e pronto intervento per i sinistri che si dovessero verificare nell'ambito portuale.

Art. 5

Direzione del Porto Turistico di Pescara. La direzione del Porto Turistico di Pescara è costituita, nell'organico e nelle modalità di funzionamento, con regolare deliberazione dell'Ente Concessionario, approvata dall'Autorità Marittima.

Art. 6

Compiti della Direzione del Porto. Ferme restando le attribuzioni e le prerogative dell'Autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, la Direzione del Porto controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito del Porto Turistico emanando disposizioni di carattere generale e particolare tese alla migliore regolamentazione di dette attività.

La Direzione del Porto persegue i propri fini sia a mezzo di proprio personale sia a mezzo di persone fisiche o giuridiche alle quali l'Azienda Speciale abbia disposto l'affidamento per specifiche attività.

In ogni caso, il personale autorizzato ad operare nell'ambito della concessione demaniale dovrà essere riconoscibile per la tenuta, portante la scritta "Marina di Pescara" con il nome e la qualifica.

Il personale che svolge incarichi operativi deve essere in possesso di indispensabili requisiti tecnici e capacità specifiche per ciascun settore o ramo d'impiego, avuto anche riguardo alla necessità di garantire la sicurezza dell'approdo, dei natanti e di quanti operano nel porto stesso. Tutti coloro che esercitano stabilmente una qualsiasi attività nell'ambito del Porto Turistico sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità Marittima e devono essere preventivamente iscritti nel registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. qualora ritenuto necessario dalla suddetta Autorità.

La Direzione del Porto dovrà inoltre: (*)

- a) Installare in maniera permanente, nel punto evidenziato nel pianetto allegato alla presente ordinanza, un segnale speciale costituito da una boa luminosa contraddistinta dai seguenti parametri:
 - struttura radarabile di colore giallo con fanale a luce lampeggiante gialla;
 - altezza della luce sul livello marino medio pari a mt. 1,5;
 - portata nominale pari a miglia 2;
 - caratteristica luminosa pari a $0,5 + \underline{2,5} = P. 3$ secondi;
 - miraglio radarabile giallo ad "X".

La manutenzione ed il controllo di tale segnalamento, nonché la sua riattivazione in conseguenza di avarie, che dovranno essere prontamente comunicate a questa Capitaneria di Porto, dovrà essere effettuata a cura della Direzione del Porto Turistico;

- b) Predisporre con cadenza bimestrale rilievi batimetrici dei fondali del passo di accesso al porto, comunicandone gli esiti a questa Capitaneria di Porto;
- c) Mantenere in esercizio un mezzo nautico idoneamente armato ed equipaggiato per l'eventuale assistenza al naviglio in entrata/uscita;
- d) Comunicare prontamente a questa Capitaneria di Porto, per gli opportuni adempimenti di competenza, ogni situazione che possa costituire pericolo per la sicurezza della navigazione all'imboccatura e nell'ambito portuale.

(*) giusta Art. 2 Ordinanza n. 49/05 in data 28-09-2005 della Capitaneria di Porto di Pescara.

Art. 7

Vigilanza. Il personale, alle dirette dipendenze della Direzione del Porto, potrà in ogni momento dare opportune disposizioni per l'osservanza del presente Regolamento da parte di chi si trovi nell'ambito portuale.

Ogni trasgressione dovrà essere immediatamente comunicata all'Ufficio di Direzione per i provvedimenti di competenza.

Qualora nella fattispecie si ravvisino reati marittimi la questione dovrà essere portata a conoscenza di questa Capitaneria di Porto per i provvedimenti di competenza.

Art. 8

Responsabilità ed obblighi dell'utente. L'utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione del Porto, ed è responsabile, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse.

L'utente è tenuto, inoltre, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Art. 9

Disponibilità del posto di ormeggio. I posti di ormeggio devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. L'utente, dal momento della consegna, ha piena disponibilità dell'ormeggio assegnatogli, e l'Azienda Spe-

ziale provvederà perché questo sia mantenuto sempre libero anche in caso di assenza prolungata, salvo diversa disposizione da parte dell'interessato (cessione temporanea, affitto, uso, ecc.). In tali casi l'utente è tenuto ad informare in via preventiva la Direzione del Porto.

Art. 10

Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato. Ciascun utente deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

In caso di inottemperanza, la Direzione del Porto provvederà, di concerto con l'autorità Marittima, a far rimuovere le imbarcazioni, a spese dell'inadempiente, e a ormeggiarle al posto loro assegnato o alle banchine di transito o fuori dell'ambito portuale.

L'Azienda è facoltizzata ad assegnare temporaneamente all'utente un diverso posto di ormeggio per esigenze tecniche ed operative portuali. L'Azienda inoltre ha la facoltà di effettuare modifiche alle strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalità complessiva, potendo anche, a tal fine, modificare l'ubicazione dei posti ormeggio e auto.

Art. 11

Registro dell'utenza portuale. La Direzione del Porto deve mantenere presso i propri uffici un apposito registro con l'indicazione dei nominativi degli aventi diritto all'ormeggio, sia fisso che temporaneo, nonché delle loro imbarcazioni. L'utente assegnatario, sia fisso che temporaneo, deve segnalare tempestivamente ogni variazione di imbarcazione. In ogni caso dovrà sempre essere indicato il pescaggio dell'imbarcazione.

Il registro in questione dovrà essere sottoposto al visto di questa Capitaneria ogni 30 giorni.

Art. 12

Dimensioni delle imbarcazioni. Le dimensioni delle imbarcazioni da iscriversi nell'apposito registro dell'utenza portuale vanno riferite agli effettivi ingombri dei natanti (comprese eventuali delfiniere, pulpiti, bompressi ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, ecc.).

In sintesi, per «effettivo ingombro» si deve intendere il «fuori tutto» dell'imbarcazione. A tale fine, le imbarcazioni sono divise in categorie, ed ogni categoria godrà di posti di ormeggio appositamente contrassegnati.

Art. 13

Divieto di ormeggio per più di una imbarcazione. Ad ogni posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. Qualora l'utente attracchi al proprio ormeggio due o più unità, ancorché di dimensioni consentite, la Direzione del Porto, di concerto con l'Autorità Marittima, provvederà alla rimozione delle imbarcazioni non autorizzate, addebitando allo stesso gli oneri relativi all'operazione fatti comunque salvi eventuali maggiori danni.

Art. 14

Imbarcazioni di transito. Le imbarcazioni degli utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione del Porto l'assegnazione di un posto di ormeggio, devono sostare nell'avanporto fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile, ovvero le altre necessarie disposizioni. La sosta delle imbarcazioni negli ormeggi di transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le settantadue ore.

In caso di accertata ulteriore disponibilità di detti ormeggi, e semprechè esistano uno o più ormeggi completamente liberi, le stesse imbarcazioni potranno essere autorizzate a prolungare la sosta fino a quando sussista detta disponibilità.

Art. 15

Riserva di posti alle imbarcazioni in transito. E a disposizione delle unità da diporto in transito la capacità dell'approdo in misura non inferiore ad un decimo.

Art. 16

Tariffe per imbarcazioni in transito. A fronte della loro permanenza nei posti di ormeggio assegnati, i responsabili delle imbarcazioni in transito devono corrispondere le tariffe stabilite annualmente con deliberazione dell'Azienda Speciale ed approvate dalla competente Autorità Marittima.

Art. 17

Caratteristiche degli ormeggi. I posti ormeggio sono distinti in 10 (dieci) categorie e le imbarcazioni ormeggiate non possono avere dimensioni massime superiori a quelle indicate di seguito a fianco di ciascuna categoria,.

a)	fino a	6 m.	x	2,40
b)	da m.	6 a 8	x	2,90
bl)	da m.	8 a 9	x	3,20
c)	da m.	9 a 10	x	3,60
d)	da m.	10 a 12	x	4,10
e)	da m.	12 a 15	x	4,50
f)	da m.	15 a 18	x	5,00
g)	da m.	18 a 20	x	5,50
h)	da m.	20 a 25	x	6,00
i)	oltre m.	25		

Le imbarcazioni che comunque eccedano anche una sola delle due dimensioni sono classificate nella categoria immediatamente superiore ai fini dell'assegnazione e del canone del posto ormeggio.

Art. 18

Tariffe. L'Azienda Speciale, con propria deliberazione, determina le tariffe giornaliere, mensili, annuali e pluriennali per la concessione in uso dei posti ormeggio, nonché le modalità per l'utilizzo di tutte le altre aree, impianti e strutture accessorie realizzate nell'ambito della concessione demaniale.

Le tariffe in questione sono soggette alla preventiva approvazione dell'Autorità Marittima.

Art. 19

Operazioni di alaggio e varo. Non è consentito l'ingresso in porto di alcun mezzo mobile, oltre quelli espressamente autorizzati dalla Direzione del Porto.

Gli utenti non potranno in alcun modo ingombrare le strade sia di accesso al porto che interne, se non limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni relative agli spostamenti di imbarcazioni, mezzi o materiali, e sempre previa autorizzazione della Direzione portuale.

Salvo diversa autorizzazione dell'Azienda, le operazioni di alaggio e varo debbono eseguirsi esclusivamente con i mezzi del cantiere del Porto Turistico.

Art. 20

Accesso al posto ormeggio. Le imbarcazioni con pescaggio non superiore ai **m. 2,70** (*) possono accedere ai rispettivi posti ormeggio senza alcuna formalità, salvo disposizioni di ordine generale.

Le imbarcazioni con pescaggio superiore, al loro primo ingresso, debbono attendere nell'avanporto le disposizioni della Direzione del Porto. Tali disposizioni dovranno poi essere sempre rispettate in tutte le operazioni di ormeggio, disormeggio, entrata e uscita dal Porto.

(*) giusta Art. 1 Ordinanza n. 14/08 del 18-03-2008 della Capitaneria di Porto di Pescara.

Art. 21

Modo di ormeggiarsi. E' vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte e catenarie appositamente predisposte.

E' vietato ormeggiarsi con la cima di salpamento delle catenarie: l'ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell'utente, di diametro adeguato ed in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione della Direzione del Porto; su fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed altrui imbarcazione.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata: in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

La Direzione del Porto può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento delle unità in difetto con addebito all'utente delle spese sostenute.

Dei danni arrecati da ciascuna unità è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa.

Art. 22

Efficienza delle imbarcazioni. Le unità da diporto devono essere in piena efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento. La Direzione del Porto, qualora sussistano motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle suddette unità da parte della competente Autorità Marittima.

Art. 23

Entrata ed uscita dal Porto. Durante le manovre di entrata ed uscita dal porto e per gli spostamenti nell'ambito del porto, le unità navali devono: (*)

- a) contattare preventivamente via radio (VHF Ch. 16/6) la Torre di Controllo del "Marina di Pescara";
- b) tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
- c) mantenere una velocità non superiore a 2 (due) nodi, e comunque tale da non provocare onda;
- d) dare la precedenza alle unità in uscita;
- e) in caso di condizioni meteo tali da compromettere la sicurezza dell'unità e l'incolumità dell'equipaggio, valutare se procedere o meno all'entrata al Porto Turistico ovvero mettersi alla cappa e dirigere sul porto più vicino;
- f) (**) entrare nel Porto Turistico "Marina di Pescara" seguendo la direttrice Boa gialla (Lat. 42°27,925' N – Long. 014°14,330' E) – .2° Fanale Binario Verde interno al "Marina" (Lat. 42°28,157' N – Long. 014°13,940' E) – Rv = 312°;
- g) uscire dal Porto Turistico "Marina di Pescara" seguendo la direttrice .2° Fanale Binario Verde interno al "Marina" (Lat. 42°28,157' N – Long. 014°13,940' E) – Boa gialla (Lat. 42°27,925' N – Long. 014°14,330' E) – Rv = 132°.

Solo le imbarcazioni addette al servizio del Porto potranno in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità indicata.

Salvo casi specificatamente autorizzati, è fatto divieto a tutte le unità da diporto di navigare nell'ambito portuale ed a meno di 200 metri dall'imboccatura del porto con la sola propulsione velica.

(*) giusta Ordinanza n. 14/08 in data 18-03-2008 della Capitaneria di Porto di Pescara.

(**) giusta Ordinanza n. 15/08 in data 20-03-2008 della Capitaneria di Porto di Pescara.

Art. 24

Movimentazione delle unità in Porto. Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione del Porto; questa potrà inoltre disporre il movimento e lo spostamento di ormeggi, qualora si rendessero necessari in caso di emergenza, o per particolari esigenze connesse con la operatività e l'utilizzazione del Porto. In caso di assenza del proprietario o di suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione del Porto, informata l'autorità Marittima, potrà provvedervi direttamente con proprio personale.

Art. 25

Assenza superiore a 24 ore. In caso di prevista assenza oltre le 24 ore, l'utente deve avvertire la Direzione del Porto indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere nonché la data di previsto ritorno.

Art. 26

Tutela contro gli inquinamenti. E' vietato il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi inquinanti, di detriti o altro nell'ambito dell'approdo, sia in acqua, sia nelle banchine, moli e pontili. Sia per i rifiuti solidi che per quelli liquidi inquinanti dovranno essere utilizzate le strutture appositamente adibite alla bisogna nell'area portuale.

Art. 27

Divieto di deposito di materiale. E' vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito. In caso di inosservanza, la Direzione del Porto provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese dell'utente responsabile.

Art. 28

Introduzione di animali. All'interno del Porto gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. In ogni caso dovranno essere tenuti sotto controllo e prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza di animali nell'ambito portuale possa arrecare molestia o disagio agli utenti.

Art. 29

Divieto di svolgere attività commerciale o professionale. In linea generale è fatto divieto di svolgere nell'ambito portuale, sia a terra che a bordo delle imbarcazioni, attività di ordine commerciale e professionale. Attività di tale tipo, ritenute utili al completamente della funzionalità delle strutture e della gestione del porto, potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione dell'Azienda Speciale e previa iscrizione delle Ditte/persone interessate nel registro tenuto dall'Autorità Marittima a mente dell'Art. 68 del Codice della Navigazione.

Art. 30

Accesso ai pontili. L'accesso ai pontili è riservato:

- a) ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;
- b) al personale dipendente o fiduciario dell'Azienda Speciale e della Direzione del Porto;
- c) al personale autorizzato dalla Direzione del Porto ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- d) alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione del Porto.

E' vietato l'accesso ai pontili, qualsiasi ne sia il motivo, ad ogni tipo di autoveicolo, motocicletta o bicicletta, ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio.

Il trasporto di oggetti di particolare ingombro, o che comunque non possono essere trasportati a mano, viene effettuato sui pontili utilizzando esclusivamente i mezzi ed il personale preposto alla bisogna della Direzione del Porto.

Art. 31

Accesso al Porto. L'accesso al porto è permesso oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 30 anche ai visitatori, salvo specifica autorizzazione.

Art. 32

Accesso alle banchine o ad altri punti di carico e scarico. Gli utenti, nel rispetto della segnaletica e delle disposizioni della Direzione del Porto, possono accedere con le loro autovetture alle banchine o ad altri punti di carico e scarico appositamente predisposti, per il tempo necessario a dette operazioni. Al termine, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati negli spazi a ciò destinati.

Art. 33

Mezzi antincendio. La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza obbligatoria di bordo, dagli impianti portuali a riguardo predisposti in conformità del piano antincendio del Porto Turistico.

Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale dipendente dalla Direzione del Porto all'uopo destinato per tale intervento.

Le spese relative agli interventi, operati in conseguenza degli incendi summenzionati, sono a carico dell'utente responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature dell'approdo.

Art. 34

Prescrizioni per gli utenti. Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà della Direzione del Porto di chiedere l'intervento ispettivo della Autorità Marittima a bordo dei natanti e salva l'osservanza del piano antincendio e del piano antinquinamento portuale.

- A) In caso di versamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o sulle banchine, moli e pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, provvedendo nel contempo ad iniziare con mezzi a sua disposizione, la bonifica della zona interessata e a informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Direzione del Porto con proprio personale a spese del responsabile;
- B) prima della messa in moto del motore l'utente deve provvedere all'areazione del vano motore e ad adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;
- C) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in atto;

- D) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento o di manutenzione;
- E) il rifornimento dei carburanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito centro di distribuzione carburante. E' assolutamente vietata, nell'ambito dell'approdo qualsiasi diversa modalità di rifornimento, anche se parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia sistema.
In caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, necessità di riparazioni, ecc. - il soggetto, utente o titolare di cantiere o di officina, cui occorra provvedere ad un rifornimento di carburante in loco, deve richiedere espressa autorizzazione alla Capitaneria di Porto di Pescara per il tramite e con il parere favorevole della Direzione dei Porto e ciò per qualunque quantità di carburante.
- F) i compartimenti di bordo, contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- G) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza.

Art. 35

Misure da adottare in caso di incendio. In caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quelle delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici, ecc.) la Direzione che informerà l'autorità Marittima ed i VV.FF..
In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale della Direzione o del proprietario.

Art. 36

(*)

Accesso e sosta in porto. In materia di accesso veicolare e sosta, le aree demaniali in concessione al Porto Turistico si distinguono in:

- 1) **Aree portuali esterne** comprese fra il cancello principale del lungomare Cristoforo Colombo ed il box interno di controllo e vigilanza veicolare;
- 2) **Aree portuali interne** situate oltre il posto di controllo e vigilanza veicolare.

Nelle aree portuali di cui al precedente punto sub 2) possono accedere esclusivamente gli autoveicoli assegnatari di posto macchina muniti dell'apposito contrassegno da rilasciarsi a cura della Direzione del Porto; contrassegno che dovrà essere esposto in maniera visibile all'interno del veicolo. La disciplina dell'accesso, movimentazione e sosta delle autovetture all'interno delle aree di cui al precedente sub 2) è demandata alla Direzione del Porto ed ai Regolamenti ed Atti interni al Porto Turistico stesso.

La direzione del Porto Turistico, comunque, potrà autorizzare l'accesso nelle aree portuali anche a veicoli non assegnatari di posto fisso, per singole operazioni di imbarco/sbarco o carico/scarico, ultimate le quali l'autoveicolo dovrà **immediatamente** uscire dalle aree portuali stesse.

In ogni momento, per connesse esigenze e/o emergenze, la Direzione del Porto potrà vietare e/o limitare l'accesso e la sosta dei veicoli e/o mezzi nell'area di cui al precedente sub 1). Dette aree, tuttavia, sono strettamente connesse e correlate alle esigenze portuali, sicchè nelle ore notturne – secondo l'andamento stagionale e/o secondo le esigenze delle attività dell'area shopping – potranno essere interdette all'uso per mezzo dei cancelli carrabili e pedonale ivi esistenti.

In tutte le aree portuali, interne ed esterne, dovrà essere apposta la prevista segnaletica verticale ed orizzontale, relativa sia alle norme di circolazione che alle aree adibite a sosta, alle quali tutti gli utenti e/o chiunque comunque ed a qualunque titolo vi acceda dovranno attenersi.

Nel caso in cui si rilevino veicoli parcheggiati al di fuori delle aree consentite ovvero in violazione alla segnaletica predisposta e per i quali non è possibile rintracciare con immediatezza i relativi conducenti, la Direzione del Porto informerà immediatamente la Capitaneria di Porto per l'intervento in loco di personale abilitato a rilevare l'infrazione ed a disporre la rimozione forzata del mezzo stesso.

(*) giusta Ordinanza n. 63/03 in data 13-08/2003 della Capitaneria di Porto di Pescara.

Art. 37

Garanzie assicurative. Coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono servizi (varo ed alaggio-manutenzione, lavoro cantieristico-distribuzione carburanti, ecc.) nell'ambito dell'approdo, devono essere coperti da polizze assicurative, ritenute adeguate dalla Direzione del Porto. Questa, inoltre, potrà richiedere ulteriori garanzie assicurative per gli operatori che esplichino una qualsiasi attività nell'ambito portuale.

Art. 38

Sanzioni. L'Azienda Speciale potrà predisporre specifiche sanzioni a carico dei contravventori alle norme impartite dall'Azienda stessa che regolano l'utilizzazione del porto.
Tali sanzioni saranno applicate dalla Direzione del Porto.

Art. 39

(*)

Assistenza radiotelefonica. La Direzione del porto, in condizioni normali, garantirà il servizio di ascolto radio (VHF Ch. 16) per l'assistenza all'utenza nautica quotidianamente dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
Nel caso in cui sia necessario regolamentare le manovre di entrata/uscita a causa della riduzione delle batimetriche del passo di accesso, e/o in presenza di situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione, la Direzione del Porto dovrà garantire ascolto radio (VHF Ch. 16) per tutto l'arco delle 24 ore.

(*) giusta Art. 3 Ordinanza n. 49/05 in data 28-09-2005 della Capitaneria di Porto di Pescara.

Art. 40

Prestazione dei servizi. Il Porto Turistico è gestito direttamente dall'Azienda Speciale concessionaria che potrà disporre l'affidamento di taluni servizi a terzi dandone comunicazione all'Autorità Marittima.
L'Azienda Speciale, con propria deliberazione approvata dalla competente Autorità Marittima, determinerà annualmente le tariffe e le modalità di pagamento per l'utilizzo dei vari servizi portuali.
Parimenti, di concerto con l'Autorità Marittima, emanerà disposizioni generali e particolari che regolino l'espletamento di ogni singolo servizio e relativi sistemi d'uso.

Art. 41

Collaborazione con le Pubbliche Autorità. La Direzione del Porto, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuta ad agire di concerto con le pubbliche autorità che operano all'interno dell'area portuale (Capitaneria di Porto, Autorità Doganali e di Pubblica Sicurezza, ecc.).
L'Ente concessionario curerà che ne vengano eseguite le disposizioni e si adopererà nel richiederne il rispetto

da parte dell'utenza.

Con particolare riferimento alle operazioni antincendio e antinquinamento disporrà, ove necessario e richiesto, che proprio personale operi in stretta collaborazione con le predette autorità. Curerà, inoltre, per quanto di competenza, la predisposizione dei mezzi e delle strutture atte a rendere operative le disposizioni richiamate.

Art. 42

Dotazioni tecniche dei posti ormeggio. Le dotazioni dei posti ormeggio in termini di ancoraggio e servizi (acqua potabile, corrente elettrica, ecc.) saranno fornite a seconda delle categorie degli ormeggi stessi.

Art. 43

Vigilanza e/o guardiania. La Direzione del Porto disporrà la vigilanza e/o guardiania nell'ambito portuale.

La vigilanza e/o guardiania dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite.

Gli addetti alla vigilanza debbono tempestivamente comunicare alla Direzione del Porto i nominativi dei trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a loro carico.

In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un utente, è riconosciuta alla Direzione del Porto la facoltà di espellerlo.

Per l'utente vincolato da contratto di ormeggio, l'Ente concessionario, nei casi gravissimi, avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso.

Pescara, li 02.05.1989

IL COMANDANTE
F.to C.F. (CP) Salvatore SCHIANO LOMORIELLO

INDICE DEGLI ARTICOLI

Articolo 1 - Sfera di applicazione	pag.	3
Articolo 2 - Modifiche al regolamento	pag.	3
Articolo 3 - Rapporti con l'Autorità Marittima	pag.	3
Articolo 4 - Obblighi dell'Azienda Speciale	pag.	3
Articolo 5 - Direzione del Porto Turistico di Pescara	pag.	3
Articolo 6 - Compiti della Direzione del Porto	pag.	3-4
Articolo 7 - Vigilanza	pag.	4
Articolo 8 - Responsabilità ed obblighi dell'utente	pag.	4
Articolo 9 - Disponibilità del posto di ormeggio	pag.	4-5
Articolo 10 - Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato	pag.	5
Articolo 11 - Registro dell'utenza portuale	pag.	5
Articolo 12 - Dimensioni delle imbarcazioni	pag.	5
Articolo 13 - Divieto di ormeggio per più di una imbarcazione	pag.	5
Articolo 14 - Imbarcazioni di transito	pag.	5
Articolo 15 - Riserva di posti alle imbarcazioni in transito	pag.	6
Articolo 16 - Tariffe per imbarcazioni in transito	pag.	6
Articolo 17 - Caratteristiche degli ormeggi	pag.	6
Articolo 18 - Tariffe	pag.	6
Articolo 19 - Operazioni di alaggio e varo	pag.	6
Articolo 20 - Accesso al posto ormeggio	pag.	6-7
Articolo 21 - Modo di ormeggiarsi	pag.	7
Articolo 22 - Efficienza delle imbarcazioni	pag.	7
Articolo 23 - Entrata ed uscita dal Porto	pag.	7
Articolo 24 - Movimentazione delle unità in Porto	pag.	8
Articolo 25 - Assenza superiore a 24 ore	pag.	8
Articolo 26 - Tutela contro gli inquinamenti	pag.	8
Articolo 27 - Divieto di deposito di materiale	pag.	8
Articolo 28 - Introduzione di animali	pag.	8
Articolo 29 - Divieto di svolgere attività commerciale o prof.ali	pag.	8
Articolo 30 - Accesso ai pontili	pag.	9
Articolo 31 - Accesso al Porto	pag.	9
Articolo 32 - Accesso alle banchine ed altri punti di carico/scarico	pag.	9
Articolo 33 - Mezzi antincendio	pag.	9
Articolo 34 - Prescrizioni per gli utenti	pag.	9-10
Articolo 35 - Misure da adottare in caso di incendio	pag.	10
Articolo 36 - Accesso e sosta in Porto	pag.	10-11
Articolo 37 - Garanzie assicurative	pag.	11
Articolo 38 - Sanzioni	pag.	11
Articolo 39 - Assistenza radiotelefonica	pag.	11
Articolo 40 - Prestazioni dei servizi	pag.	11
Articolo 41 - Collaborazione con le Pubbliche Autorità	pag.	12
Articolo 42 - Dotazioni tecniche dei posti ormeggio	pag.	12
Articolo 43 - Vigilanza e/o guardiania	pag.	12

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DELLA CAPITANERIA
DI PORTO DI PESCARA N. 22/89 DEL 2/5/1989
"REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI PESCARA"**

Il "Regolamento interno del Porto Turistico di Pescara" (deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale con presa d'atto dell'Autorità Marittima) contiene alcune norme non comprese nell'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 22/89. Tali norme, anche esse vincolanti, sono, di seguito riportate:

PREMESSA

L'Azienda Speciale per il Porto Turistico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pescara con sede in Via Conte di Ruvo, 2, titolare dell'atto di concessione per la costruzione e gestione del Porto Turistico di Pescara, nel presente Regolamento sarà chiamata semplicemente "Azienda Speciale Camerale".

La persona fisica o giuridica cui risulti assegnato l'ormeggio o il bene o che, comunque, si trovi ad usufruirne, sarà indicata come "utente".

L'Organo preposto dall'Azienda Speciale Camerale alla operatività, al controllo, alla vigilanza ed al coordinamento di tutte le attività e dei servizi che hanno sede e comunque vengono esplicati nell'ambito portuale e nelle aree demaniali adiacenti in concessione all'Azienda medesima, è denominato "Direzione del Porto".

La figura del Direttore del Porto si identifica, ai fini del presente Regolamento con quella di "Responsabile Tecnico del Porto" prevista dalla pianta organica dell'Azienda Speciale.

La Direzione del Porto assicura piena responsabilità nei confronti dell'autorità marittima per tutto quanto concerne i servizi e le attività che ivi si espletano, con particolare riferimento alla sicurezza portuale della navigazione, al pronto intervento nello specchio acque del porto e a terra, soprattutto nei casi di sinistri, nonché alla prevenzione dell'inquinamento e all'osservanza delle norme giuridiche e regolamentari inerenti alla Polizia Marittima tecnica e demaniale, relativamente alle predette aree in concessione.

Gli articoli dall' 1 all' 8 del "Regolamento interno del Porto" coincidono con quelli dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto.

Art. 9

Limiti di responsabilità. L'Azienda Speciale e quali ci autorizzati ad operare nel porto non rispondono di eventuali furti, danneggiamenti e simili, globali o parziali, a persone e cose, che si dovessero verificare nell'ambito portuale o a bordo delle imbarcazioni, salvo che l'evento lamentato sia stato compiuto da un proprio dipendente.

Art. 10: coincide con l'art. 9 dell'Ordinanza della C. di P.

Art. 11: " " " 10 " " " "

Art. 12: " " " 11 " " " "

Art. 13: " " " 12 " " " "

Art. 14: " " " 13 " " " "

Art. 15: coincide con l'art. 14 dell'Ordinanza della C. di P.

Art. 16: " " " 15 " " " "

Art. 17: " " " 16 " " " "

Art. 18: " " " 17 " " " "

Art. 19: " " " 18 " " " "

Art. 20: " " " 19 " " " "

Art. 21: " " " 20 " " " "

Art. 22: " " " 21 " " " "

Art. 23

Concessione in uso a terzi del posto ormeggio. L'utente che intende far godere a terzi, di gradimento dell'Ente concessionario, l'uso del proprio ormeggio, deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) comunicare alla Direzione del Porto il nominativo del capitano, o del proprietario oppure dell'armatore dell'imbarcazione;
- b) accertarsi che le dimensioni dell'imbarcazione non siano superiori a quelle consentite dall'ormeggio;
- c) rendere edotto il terzo utilizzatore sulle norme contenute nel presente Regolamento interno, che si deve impegnare ad osservare;
- d) limitare il corrispettivo a quello pubblicato sui listini dell'Ente Concessionario per l'uso dell'ormeggio.

L'utente può inoltre incaricare l'Ente Concessionario di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio. Sull'importo percepito l'Ente Concessionario tratterrà il 10% della somma per le proprie prestazioni portuali rimettendo il restante 90% all'utente.

L'accredito all'utente verrà effettuato ogni 6 (sei) mesi.

Art. 24: coincide con l'art. 22 dell'Ordinanza della C di P.
Art. 25: " " " 23 " " " "
Art. 26: " " " 24 " " " "
Art. 27: " " " 25 " " " "

Art. 28

Limitazione dei rumori molesti. E' vietato dalle ore 22.00 alle ore 07.00 l'uso di segnali acustici, la effettuazione di lavori rumorosi, e qualunque altra attività o comportamento (radio, televisione, giradischi ad alto volume, schiamazzi, ecc.) che possa disturbare la quiete altrui.

Art. 29: coincide con l'art. 26 dell'Ordinanza della C di P.
Art. 30: " " " 27 " " " "
Art. 31: " " " 28 " " " "
Art. 32: " " " 29 " " " "
Art. 33: " " " 30 " " " "

Art. 34

(equivalente all'art. 31 dell'Ordinanza della C. di P.)

Accesso al porto. L'accesso al porto è permesso oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 33 anche ai visitatori a piedi con le modalità stabilite dalla Direzione del Porto.

Non è permesso l'accesso delle vetture dei visitatori, salvo specifica autorizzazione.

Art. 35: coincide con l'art. 32 dell'Ordinanza della C di P.
Art. 36: " " " 33 " " " "
Art. 37: " " " 34 " " " "
Art. 38: " " " 35 " " " "
Art. 39: " " " 36 " " " "
Art. 40: " " " 37 " " " "
Art. 41: " " " 38 " " " "
Art. 42: " " " 39 " " " "
Art. 43: " " " 40 " " " "
Art. 44: " " " 41 " " " "
Art. 45: " " " 42 " " " "
Art. 46: è assorbito dall'art. 43

Art. 47

Esonero dalla responsabilità. L'Ente Concessionario non risponde per eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti di oggetti o denaro da parte di chiunque soste o transiti nell'area portuale. Non è altresì responsabile per eventuali danni provocati da terzi o da affidatari dei servizi.

Art. 48

Foro competente. Per tutte le controversie che possono insorgere tra utenti ed Ente Concessionario è competente il foro di Pescara.